

## **REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLA LEGGE REGIONALE 41 DEL 24/02/05 (art. 62)**

### Relazione illustrativa

L'art. 62 della l.r.41/05 rimanda al Regolamento regionale la definizione dei seguenti elementi:

1. i requisiti minimi strutturali, organizzativi e professionali richiesti alle strutture residenziali e semiresidenziali che devono ottenere il rilascio dell'autorizzazione al funzionamento;
2. i criteri per la composizione e il funzionamento della commissione multidisciplinare prevista dall'art. 20, comma 3 della l.r. 41/2005;
3. i requisiti previsti a pena di decadenza dell'autorizzazione al funzionamento, ai sensi dell'art. 24, comma 2 della l.r. 41/2005;
4. i requisiti organizzativi e di qualità, i requisiti organizzativi specifici, nonché le modalità di integrazione delle persone ospitate nelle strutture e nella rete dei servizi sociali e sanitari, richiesti alle strutture soggette all'obbligo di comunicazione di avvio di attività;
5. la composizione e la procedura di nomina della Commissione regionale per le politiche sociali;
6. i livelli di formazione scolastica e professionale per gli operatori sociali impiegati nelle attività del sistema integrato.

Le finalità del Regolamento sono ravvisabili nella rispondenza al dettato della l.r. 41/05, ovvero nella realizzazione di uno strumento di carattere tecnico, contenente prescrizioni generali e specifiche per ciascuna delle categorie di strutture considerate dalla legge regionale agli articoli 21 e 22. Sono escluse, come precisato dall'articolo 20 della l.r. 41/2005, le strutture già disciplinate dalla l.r. 8/1999.

Per rispondere a questa esigenza il lavoro svolto ha tenuto conto delle vigenti normative nazionali e del materiale amministrativo oggetto di una nutrita serie di atti adottati nel corso degli ultimi anni dai vari settori regionali per regolamentare le strutture residenziali e semiresidenziali sociali e socio-sanitarie.

L'aspetto caratteristico di tale strumento è da cogliersi nell'unitarietà che lo contraddistingue e che permette di leggere secondo criteri uniformi e comparabili il complesso degli elementi peculiari dell'intero sistema nel quale operano le strutture sociali e socio-sanitarie: dai requisiti strutturali e organizzativi ai parametri del personale impiegato, dai requisiti professionali ai livelli di formazione scolastica e professionale per gli operatori sociali, fino alla definizione dei criteri per la composizione e il funzionamento della Commissione multidisciplinare, organo tecnico di supporto all'attività istruttoria e di vigilanza dei comuni.

Coerentemente con il dettato dell'art. 62 della LR 41/2005, che disegna con precisione l'architettura del Regolamento, non sono stati considerati gli aspetti di tipo procedurale, intendendo per questi ultimi fare riferimento all'esclusiva competenza dei Comuni, come indicato all'articolo 20 della l.r. 41/2005. E' stato inoltre introdotto uno specifico articolo che prevede la possibilità di diffondere i dati delle strutture limitatamente alle procedure per il rilascio delle autorizzazioni e alle comunicazioni di inizio di attività, in considerazione dell'interesse da parte della Regione a rendere pubbliche le informazioni inerenti lo stato del sistema dei servizi e i relativi processi di attuazione delle nuove disposizioni regolamentari.

La "descrizione", ovvero il quadro delle caratteristiche e delle funzioni proprie di ogni categoria di strutture, così come individuate dagli articolo 21 della l.r. 41/2005, emerge da una lettura integrata che tiene conto degli elementi strutturali, organizzativi e, in particolare, della caratterizzazione degli utenti accolti e della quantità e qualità del personale impiegato; aspetti questi da correlare con la

gradazione dell'intensità assistenziale e della complessità organizzativa già presenti in legge e assunti nel regolamento come basi sulle quali modulare i parametri del personale operante nelle strutture.

Per le strutture previste all'art. 22 della l.r. 41/2005, non soggette a rilascio di autorizzazione al funzionamento bensì all'obbligo di comunicazione di avvio di attività, sono stati considerati i requisiti organizzativi e di qualità per la gestione dei servizi e l'erogazione delle prestazioni, i requisiti organizzativi specifici nonché le modalità di integrazione delle persone ospitate nelle strutture e nella rete dei servizi sociali e sanitari. In maniera analoga alle strutture soggette al rilascio di autorizzazione al funzionamento, per ognuna delle tipologie indicate all'art. 22 della l.r. 41/2005 (ad eccezione di quelle di carattere sperimentali per le quali la legge regionale rimanda la Pianta Integrata Sociale Regionale) sono stati individuati gli utenti accolti, provvedendo così a definire la corretta rispondenza tra i bisogni dell'utenza e le caratteristiche delle strutture stesse.

Per quanto riguarda l'ambito di applicazione del regolamento:

- le strutture di nuova istituzione sono interamente soggette al percorso autorizzativo e ai requisiti stabiliti dal regolamento;
- le strutture in possesso di autorizzazione definitiva, poiché hanno concluso con successo il percorso autorizzativo, sono escluse dal campo di applicazione del regolamento;
- le strutture in possesso di autorizzazione provvisoria (o comunque non ancora in possesso di autorizzazione poiché l'iter autorizzativo è già iniziato ma non concluso) portano a termine l'iter autorizzativo secondo la normativa antecedente l'entrata in vigore del regolamento; ciò deve avvenire entro il termine massimo di un anno dall'entrata in vigore del medesimo regolamento, così come sancito dall'art. 6 della l.r. 57/2007 che ha modificato la l.r.41/2005.

Dal punto di vista formale il documento si compone di due parti:

- l'articolato, suddiviso in 7 capi e composto da 22 articoli, nel quale vengono trattati gli aspetti generali e trasversali:
  - Capo I, Disposizioni generali;
  - Capo II, Strutture residenziali e semiresidenziali soggette ad autorizzazione;
  - Capo III, Criteri per la composizione e il funzionamento della commissione multidisciplinare;
  - Capo IV, Strutture soggette a comunicazione di avvio di attività;
  - Capo V, Composizione e nomina della commissione regionale per le politiche sociali
  - Capo VI, Livello di formazione scolastica e professionale per gli operatori sociali impiegati nelle attività del sistema integrato;
  - Capo VII, Diffusione dati strutture.
- l'allegato, nel quale sono elencate le tipologie di strutture residenziali e semiresidenziali soggette ad autorizzazione:
  - struttura residenziale per persone anziane non autosufficienti (Residenza Sanitaria Assistenziale);
  - struttura residenziale per persone disabili gravi con attestazione di gravità (Residenza Sanitaria assistenziale per Disabili);
  - struttura residenziale a carattere comunitario per persone a rischio psico-sociale e/o in condizioni di disagio relazionale;
  - struttura residenziale a carattere comunitario per persone adulte disabili in stato di dipendenza prevalentemente non in situazione di gravità (Comunità alloggio protetta);

- struttura residenziale per l'accoglienza ed il trattamento di persone dipendenti da sostanze da abuso;
- centro di pronta accoglienza per minori;
- casa di accoglienza e gruppo appartamento;
- comunità familiare;
- comunità a dimensione familiare;
- gruppo appartamento per adolescenti e giovani;
- struttura semiresidenziale per persone anziane;
- struttura semiresidenziale per persone disabili;
- struttura semiresidenziale per minori.

Per ogni tipologia di struttura sono individuati:

- utenti accolti
- età di ammissione
- intensità assistenziale e complessità organizzativa
- capacità ricettiva massima
- requisiti minimi strutturali
- requisiti minimi organizzativi
- requisiti minimi professionali con le quote di addetti per ogni funzione esercitata.